



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. 0381 290301 – Fax 0381 326591

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Informative ricorrenti per la clientela di studio

Le <i>news</i> di marzo	pag. 2
Aliquote contributive Inps 2023 per artigiani e commercianti	pag. 3
Aliquote contributive Inps 2023 per gli iscritti alla Gestione Separata	pag. 4
Scade il 16 marzo la tassa di cc.gg. sui libri sociali per l'anno 2023	pag. 5
Obbligo di rappresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2023	pag. 7
Scade il 16 marzo la comunicazione dei crediti gas ed energia	pag. 11
Nella definizione degli avvisi bonari rientrano anche le liquidazioni Iva	pag. 13
Chiarimenti sulle misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 inerenti la c.d. "tregua fiscale"	pag. 14
"Rottamazione" dei ruoli: la richiesta del prospetto informativo	pag. 16
Bonus pubblicità 2023: prenotazioni fino al prossimo 31 marzo	pag. 18
Nuovo regime <i>patent box</i> : i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate	pag. 20

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023	pag. 22
---	---------

RESPONSABILITÀ DEL FORFETTAIO SULLA RITENUTA D'ACCONTO

Con risposta a interpello n. 245 dell'8 marzo 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per errore.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 245 dell'8 marzo 2023)

ATTENZIONE ALLA PACE FISCALE

Possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro, questo è quanto evidenziato dalla informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 31 del 7 marzo 2023.

(Cndcec, informativa n. 31 del 7 marzo 2023)

CREDITI IMPRESE NON ENERGIVORE

Chiariti dall'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023 i parametri iniziali di riferimento in caso di fusione per le imprese non energivore.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023)

TARDIVO INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l'Agenzia delle entrate invita i soggetti titolari di partita Iva, per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, all'adempimento spontaneo con sanzioni ridotte entro il 31 marzo.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023)

REGISTRAZIONE *ON LINE* DEI PRELIMINARI

Con un comunicato stampa del 1° marzo, l'Agenzia delle entrate informa della possibilità dal 7 marzo di registrare *on line* i contratti preliminari di compravendita con modello RAP. Il servizio si aggiunge a quello di registrazione *on line* dei contratti di comodato.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 1° marzo 2023)

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

Con avviso del 24 febbraio 2023 il Dipartimento per l'editoria comunica che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2023.

(Dipartimento per l'editoria, avviso del 24 febbraio 2023)

BANDO ISI INAIL 2022

Aggiornata la piattaforma del bando Isi Inail 2022 con nuovo sistema di accesso e 2 abilitazioni per professionisti e società intermediazione.

(Inail, apposita comunicazione)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
	da 52.190 euro	24,25%	24,73%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 1° febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “*Erario*” e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2023

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di rappresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2023.

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di rappresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e nell'articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

Riforma Terzo settore: esclusione da valutare

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) l'articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede, per i soggetti che entrano a far parte della nuova famiglia degli ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.

In considerazione della intervenuta operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a far data dal 23 novembre 2021 ma anche del fatto che la disapplicazione del citato articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è ad oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui al citato articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall'obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello che quelli successivi).

Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all'Agenzia delle entrate.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante rappresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di rappresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di rappresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della rappresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”

Con la **risoluzione n. 125/E/2010**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la rappresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di rappresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di rappresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Sì
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì *"occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo"*. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica rappresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

N.B. A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di rappresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione *“non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza”*.

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica *“entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”*, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata *“Perdita dei requisiti”*.

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008		Decorrenza giorno mese anno
--------------------------	--	--	--------------------------------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2023 , pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.



Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI Mod. n.

(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

Codice credito Descrizione credito maturato

Importo di riferimento Importo credito maturato

Riassumendo:

Soggetti obbligati	Beneficiari del <i>bonus</i> energia
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023



Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6972	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento

NELLA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RIENTRANO ANCHE LE LIQUIDAZIONI IVA

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti "avvisi bonari"), con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo di quella ordinaria del 10%.

Tale definizione è consentita:

- per le contestazioni relative alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché per le comunicazioni relative alle medesime annualità, recapitate dal 1° gennaio 2023;
- per le contestazioni ricevute prima del 1° gennaio 2023, che a tale data erano già oggetto di rateazione non decaduta, in questo caso indipendentemente dall'annualità.

Il pagamento di tali avvisi, definiti in maniera agevolata, può avvenire in 20 rate trimestrali; per la definizione delle rateazioni in corso è possibile estendere il piano di rateazione, dalle precedenti 8 rate, a 20 rate trimestrali.

Gli avvisi di contestazione Iva

Con la risoluzione n. 7/E/2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per estendere il perimetro applicativo della definizione agevolata; in particolare, in tale documento si è affermato che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in commento anche le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette Lipe), di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

L'Agenzia delle entrate precisa infatti che, malgrado non si tratti formalmente di liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, le sanzioni applicabili così come le modalità di pagamento sono nella sostanza le medesime.

Conseguentemente, afferma l'Agenzia delle entrate, è egualmente possibile fruire della definizione agevolata al 3% prevista dalla Legge di Bilancio, compresa la possibilità di ricalcolo degli avvisi di irregolarità già oggetto di rateazione e non decaduti.

Per le modalità con le quali procedere alla definizione agevolata si applicano le regole previste per la definizione degli avvisi bonari.

Si invita la clientela di Studio a prendere visione di tale interessante possibilità di definizione; in particolare, si invitano coloro che hanno in corso una rateazione (non scaduta) a provvedere al ricalcolo del piano ovvero a contattare lo Studio per farsi assistere in tale attività.

CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. "TREGUA FISCALE"

Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l'Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

- regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
- adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
- definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

Tipologia	Chiarimenti
Regolarizzazione delle irregolarità formali	È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. Vi rientrano a titolo esemplificativo: - la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati; - l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva; - l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; - l'irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili; - l'omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività; - l'erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione; - l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS; - l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; - in assenza di frode, la detrazione dell'iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore; - in assenza di frode, l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile; - l'omesso esercizio dell'opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato; - la mancata iscrizione al Vies. Con il provvedimento n. 27629/2023 dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo TF44 per il versamento delle somme in argomento.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie	Trattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili). La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	Sono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023.
Definizione agevolata delle controversie tributarie	La definizione agevolata consente di definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 dell'Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti modalità e termini per il versamento. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF20 a TF26 per il versamento delle somme in argomento.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie	La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione	La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF40 a TF43 per il versamento delle somme in argomento.

“ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: LA RICHIESTA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti. Aderendo a tale definizione, tramite presentazione di apposita istanza telematica entro il prossimo 30 aprile, è possibile ottenere 2 vantaggi:

- significativa riduzione degli importi dovuti, in quanto vengono sgravate le sanzioni amministrative, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e i compensi di riscossione, laddove presenti;
- pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Il prospetto informativo

Con precedente informativa si è dato conto dell'apertura del canale per la presentazione delle istanze di definizione, utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito *internet* dell'agente della riscossione:

A tal fine vi sono 2 procedure:

- una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso,
- una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).

Con analoghe modalità, dallo scorso 15 febbraio è possibile anche richiedere il cosiddetto “*prospetto informativo*”, che indica i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata.

Il documento contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “*definiti*” e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l'agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

On-line in area riservata

Richiedi il Prospetto informativo direttamente dall'**area riservata** con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Ricorda di inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto.

[Accedi all'area riservata](#)

On-line in area pubblica

Richiedi il Prospetto informativo compilando il **form** e allegando la [documentazione di riconoscimento](#).

Ricorda di inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto.

[Vai al servizio](#)

La richiesta del prospetto è come di seguito articolata:

- se viene effettuata la richiesta in area riservata sarà possibile visualizzare immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico. Normalmente nelle successive 24 ore verrà recapitata una e-mail all'indirizzo indicato con il *link* per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del *link*). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il *download*;
- se viene effettuata la richiesta in area pubblica (senza credenziali di accesso) l'iter è più complesso. Prima di tutto il contribuente riceve una prima e-mail con il *link* da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il *link* non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida, una

seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi. Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il *link* per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del *link*). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il *download*.

Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza entro il 30 aprile.

I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattare il professionista di riferimento.

BONUS PUBBLICITÀ 2023: PRENOTAZIONI FINO AL PROSSIMO 31 MARZO

Con una nota pubblicata sul proprio sito web il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha ricordato che fino al prossimo 31 marzo 2023 sarà possibile presentare le comunicazioni (la c.d. prenotazione) per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari (c.d. *"bonus pubblicità"*) di cui all'articolo 57-bis, comma 1-*quinquies*, D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell'anno 2023.

Come fare la domanda

- Per accedere al *bonus* pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata *"Servizi per"* alla voce *"Comunicare"*, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).
- Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d'identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
- In esito alla presentazione delle *"Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"*, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. *"bonus pubblicità"* può essere fruito sia da imprese che da lavoratori autonomi ma anche da enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Quanto agli aspetti oggettivi dell'agevolazione il *bonus* pubblicità 2023 presenta delle novità rispetto a quello determinato nel 2022, che di seguito si vanno a riportare nella tabella che segue.

Le regole per l'anno 2023

- Viene ripristinato il *"regime agevolativo ordinario"*, con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Nel ricordare che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti *"de minimis"* e che lo stesso viene considerato un *"aiuto di stato"* soggetto alla disciplina del *"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"* di cui all'articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017, occorre evidenziare che detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l'ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L'adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, le istruzioni prevedono che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023. A seguire verrà pubblicato sul sito *web* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo “6900”) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

NUOVO REGIME PATENT BOX: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con **la circolare n. 5/E/2023 e il provvedimento prot. 52642 del 24 febbraio 2023**, ha fornito chiarimenti e introdotto modifiche alla nuova disciplina *patent box*, di cui all'articolo 6, D.L. 146/2021 e s.m.i.

Nuovo regime Patent Box

L'attuale *patent box* è un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di brevetti industriali, disegni e modelli e software protetti da *copyright*, di beneficiare di una deduzione fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, maggiorata del 110% in relazione alle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei beni immateriali impiegati, direttamente o indirettamente, nelle attività d'impresa.

Periodo di applicazione

La circolare chiarisce che il nuovo *patent box* può essere applicato **a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, il nuovo regime *patent box* si applica a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Transito dal vecchio al nuovo regime

La circolare chiarisce che i contribuenti che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime devono **comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno** all'Ufficio delle Entrate presso il quale la procedura è pendente, purché non sia stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Agenzia e anche qualora il contribuente abbia presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

È fatta salva la possibilità di permanere nel precedente regime di *patent box*, a condizione che sia stata validamente esercitata un'opzione relativa ai periodi d'imposta antecedenti al 2021.

Soggetti beneficiari

Tra i chiarimenti da segnalare sotto il profilo soggettivo ci sono i seguenti:

- l'accesso all'agevolazione comporta l'utilizzo diretto o indiretto dei beni agevolabili nell'attività d'impresa, dunque, **non si può considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale ma che non è impiegato nei processi aziendali**;
- possono accedere al nuovo regime *patent box* anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o *sub* licenza (**licenziatari**) che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico, previo sostenimento di tutti i costi, assunzione dei rischi e titolarità dei risultati e nel rispetto di ogni requisito di Legge;
- possono accedere all'agevolazione **i consorzi o le imprese consorziate**, a seconda che il consorzio effettui autonomamente attività di R&S o che riaddebiti i costi sostenuti alle consorziate;
- nel caso di **contratti di rete**, possono accedere al nuovo *patent box* le imprese aderenti (in caso di rete-contratto) oppure la rete (in caso di rete-soggetto).

Attività rilevanti

La circolare, recependo il contenuto della risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, conferma che i c.d. **costi pass through**, sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di R&S rilevanti e meramente riaddebitati all'investitore sono agevolabili fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi.

Il provvedimento ha inoltre esteso l'ambito territoriale delle attività da cui originano le spese di R&S ai Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del D.M. 4 settembre 1996.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Per quanto riguarda i disegni e modelli la circolare precisa che i **disegni e modelli non registrati** sono agevolabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, il meccanismo premiale, che consente di recuperare i costi sostenuti fino all'ottavo periodo d'imposta precedente, è possibile soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante registrazione.

Per quanto riguarda i **software protetti da copyright**, è possibile beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla **data di registrazione del bene presso la Siae** o presso altri enti o organismi pubblici, purché la registrazione produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la Siae.

Infine, la circolare precisa che **il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire del l'agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale**, che potrebbe anche essere successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.

In tal caso la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Termini di esercizio dell'opzione

L'accesso al nuovo regime *patent box* è subordinato all'esercizio di un'opzione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

La circolare precisa che **l'opzione può essere esercitata anche tardivamente**, nella dichiarazione presentata **entro 90 giorni dal termine ordinario**, sia essa configurabile come "*dichiarazione tardiva*" oppure come "*dichiarazione integrativa/sostitutiva*" di quella già trasmessa nei termini.

L'opzione può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. "*remissione in bonis*" ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate precisa, al punto 11.2, che **per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea, ai fini di godere della c.d. "penalty protection", può essere apposta entro 6 mesi** dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi intendendosi anche la data di presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva.

Cumulo col credito d'imposta R&S

La circolare, confermando la **cumulabilità tra nuovo *patent box* e credito d'imposta R&S ex L. 160/2019** (quest'ultimo in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020), stabilisce che il risparmio fiscale da *patent box* rappresenta una "*sovvenzione*" e come tale deve essere dedotto dalla base di calcolo del credito d'imposta R&S in base alla c.d. "*regola della nettizzazione dei costi*".

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2023 AL 15 APRILE 2023

In caso di applicazione del nuovo regime *patent box* ai medesimi costi che hanno concorso al credito R&S dei periodi 2020 e seguenti, è necessario provvedere al ricalcolo dei crediti per tener conto della "sowvenzione" *patent box* e alla relativa **restituzione, senza sanzioni e interessi, di quanto eventualmente già fruito in eccesso.**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE**16
marzo****Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2023 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

	ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Certificazione unica Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2022. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori. Cupe Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di capitali. Invio dati per dichiarazione precompilata Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2023 o 730/2023, da parte dei soggetti obbligati.
20 marzo	Versamento contributi Enasarco Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.
27 marzo	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 marzo	Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2022 sulle parti comuni degli edifici condominiali. Credito di imposta spese di pubblicità Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2023. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio. Modello EAS Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2022. FIRR Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI